

Oggetto: Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della strada - Previsionale 2013.

### LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto necessario procedere, quale atto propedeutico all'approvazione del BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, alla redazione del piano programmatico del fabbisogno di personale per il medesimo periodo;

Richiamato l'art. 208, comma 4, come modificato dall' art. 10, comma 3, della L. 366/1998, dall'art. 31, comma 17, della L. 448/1998, dall'art. 18, comma 2, della legge n. 472/1999, dall' art. 53, comma 20, della legge 388/2000, dall'art. 15 del D.Lgs. 15/01/2002 n. 9, ed infine dalla legge 120/2010 , prevedono che "una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

Visto l'art. 142, comma 12 bis del D.L.vo 285/1992, che recita: " I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti";

Considerato che il comma 12 ter del medesimo art. 142 stabilisce che "gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno";

Ritenuto necessario, al fine di ottemperare quanto richiesto dalla norma richiamata, quantificare preventivamente l'importo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice stradale anche attraverso una analisi storica dei flussi finanziari derivanti da detta entrata extratributaria del bilancio comunale 2013, come da allegato "A" ;

Richiamato altresì l'art. 393 del dpr 495/1992;

Preso atto che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere favorevole dal responsabile del servizio Economico - finanziario per ciò che riguarda la regolarità contabile, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Preso atto che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere non favorevole dal responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Atteso che ai sensi dell'art. 49 comma 4 del citato D.Lgs. 267/2000: "*.....4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.*"

Ritenuto di non conformarsi al parere negativo espresso dal responsabile in questione per i seguenti motivi:

- La motivazione sulla base della quale si esprime parere non favorevole si basa essenzialmente sull'assunto, peraltro non dimostrato, dell'obbligo per l'Ente di destinare una quota, non meglio precisata, ad alcune delle voci riportate nella lettera c) del comma 4 del citato art. 208 ed in particolare "*....allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, .....*". Ciò non solo contrasta con il tenore letterale dell'art. 208, che non fa alcuna espressa menzione di tale obbligatorietà, ma si limita ad indicare quali siano le finalità a cui debbano essere destinati i proventi di cui trattasi, ma è ampiamente ed univocamente smentito dalle interpretazioni date dalla Corte Costituzionale prima (vedasi Sentenza n. 426/2000) e dalla Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Lombardia poi (vedasi parere n. 60 del 8/3/2012 e n. 215 del 17/05/2012) di cui si riportano ampi e significativi stralci:

#### **Sentenza Corte Costituzionale n. 426/2000:**

*"5. - L'art. 208, comma 4, del nuovo codice della strada stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice medesimo, spettanti ai comuni (e alle regioni e alle province), sono destinati, oltre che al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani previsti dall'art. 36 (e cioè i piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana), alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza, anche alle finalità previste dal comma 2 del medesimo art. 208: studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, la redazione dei piani urbani di traffico, l'educazione stradale, studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo, nonché l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; ciò che ha da intendersi, giusta l'interpretazione del Tribunale rimettente, quando si tratti di proventi spettanti alle amministrazioni comunali, del personale del Corpo di polizia municipale. I comuni (le regioni e le province) determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinarsi alle finalità suindicate. I proventi di cui si tratta, infine, sono oggetto di amministrazione separata, a norma dell'art. 393 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che impone agli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio annuale un*

*apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice della strada.*

*6. - La normativa richiamata mostra che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 della disposizione denunciata, a specifiche finalità di promuovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima. Il legislatore non ha invece affatto costituito un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, ciò che collocherebbe in una luce diversa i dubbi sollevati dal Tribunale rimettente in riferimento all'art. 97 della Costituzione.*

*In altri termini, la norma impugnata concerne i poteri degli enti locali e la relativa provvista di risorse. Le determinazioni degli enti locali stessi sono condizionate dall'esistenza di tali risorse, e quindi dall'attività dei funzionari preposti ad accertare la violazione delle norme del codice della strada ma, entro la disponibilità delle risorse medesime, non c'è alcun legame tra queste e la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale o ad altri fini previsti dalla legge. L'esistenza di tale diaframma - le valutazioni dell'ente locale - tra l'accertamento e il beneficio dei soggetti accertatori esclude che possa parlarsi di attività di accertamento nell'interesse personale degli accertatori; l'attività è sempre infatti nell'interesse obbiettivo dell'ente locale, cui spetta il potere di disporre in materia secondo le indicazioni di legge. In ogni caso, poi, i soggetti chiamati a verificare il rispetto delle norme del codice della strada sono essi stessi chiamati al rispetto della legge, sotto il controllo del giudice, e i loro comportamenti sono comportamenti vincolati, o, al più, qualificati da discrezionalità meramente tecnica, ad esempio nella determinazione della misura delle sanzioni, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge.*

*7. - La specialità del fondo e della sua possibile destinazione particolare a un tipo di agenti del comune che, per i compiti loro assegnati, si differenziano dagli altri, rende altresì evidente anche l'infondatezza della questione sollevata sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione."*

### **Parere Corte dei Conti Lombardia n. 60/2012:**

*"Il comma 4 del ridetto art. 208 - come sostituito dall'art. 40 della Legge n. 120 del 2010 - prescrive che una quota del 50% dei proventi spettanti ai Comuni possa essere devoluta, oltre che a determinate finalità ivi specificate (tra cui spiccano gli interventi per la sicurezza stradale, cui deve essere destinato almeno il 10% della predetta quota) anche all'assistenza e alla previdenza del personale della Polizia locale: la possibilità di prevedere una simile destinazione anche per tale corpo di polizia, per quanto fosse deducibile in via interpretativa già nella precedente formulazione della norma, oggi è espressamente contenuta alla lettera c) del citato comma, mentre in passato un'analoga previsione esplicita esisteva solo per il personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, nonché della Polizia di Stato (comma 2, lettera a). La Corte costituzionale, peraltro, aveva fugato ogni dubbio sull'estensibilità della previsione ai corpi di polizia locale, con la sentenza n. 426 del 2000.*

*Ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 22 gennaio 2004, le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali in base all'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, CdS, sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14 settembre 2000, formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11, della legge n. 300 del 1970.*

*Ciò premesso, quanto al novero delle disposizioni normative e contrattuali che vengono in considerazione, si deve rammentare che la Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 426 del*

2000, ha dato un'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 208, mirante ad evitare che eventuali automatismi di destinazione possano pregiudicare l'imparzialità degli ufficiali accertatori: infatti la disposizione in questione evidenzia l'esistenza di un potenziale conflitto d'interesse in capo a pubblici funzionari (nella specie la Polizia municipale) che, da un lato, sono chiamati ad accertare le violazioni da cui tali sanzioni scaturiscono, dall'altro, possono essere beneficiari degli stessi proventi da sanzioni amministrative a fini previdenziali, rendendo l'operazione di accertamento "interessato" e non mosso dall'esclusiva deferenza verso il diritto obiettivo.

La Corte, per fugare ogni dubbio di incostituzionalità con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, si sofferma sulla natura del fondo per la previdenza così alimentato; essa chiarisce come il Legislatore non abbia inteso costituire un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensì un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, nell'esercizio della loro discrezionalità, alle finalità del comma 4 del citato art. 208. La destinazione, infatti avviene annualmente, sulle somme che si prevede di accertare ed è frutto di una scelta di gestione finanziaria dell'ente.

La dissociazione tra ente gestore del fondo e soggetti beneficiari consente di superare il dubbio di costituzionalità della norma, per violazione del principio di imparzialità della p.a..

Afferma infatti la Consulta che «la norma impugnata concerne i poteri degli enti locali e la relativa provvista di risorse. Le determinazioni degli enti locali stessi sono condizionate dall'esistenza di tali risorse, e quindi dall'attività dei funzionari preposti ad accertare la violazione delle norme del codice della strada ma, entro la disponibilità delle risorse medesime, non c'è alcun legame tra queste e la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale o ad altri fini previsti dalla legge. L'esistenza di tale diaframma - le valutazioni dell'ente locale - tra l'accertamento e il beneficio dei soggetti accertatori esclude che possa parlarsi di attività di accertamento nell'interesse personale degli accertatori; l'attività è sempre infatti nell'interesse obbiettivo dell'ente locale».

In definitiva, un'interpretazione costituzionalmente orientata - anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione - porta a ritenere che gli enti locali, nel perseguire le finalità di cui all'art. 208, in attuazione di un obbligo posto dalla legge statale in termini di finalità perseguibili, non solo possono liberamente individuare quali spese finanziare con il 50% delle entrate da violazioni del Codice della strada, ma anche determinare discrezionalmente le relative quote (sul punto cfr. altresì SRC Piemonte, pareri nn. 1 del 22 gennaio 2009, nn. 56 e 57 del 15 dicembre 2009).

Tale scelta resta per il comune, quindi, una mera possibilità, e non un dovere: l'art. 208 del Cds, infatti, non pone a carico dei comuni l'obbligo di destinare parte dei proventi alle finalità di assistenza e previdenza degli appartenenti al corpo di Polizia municipale; la citata disposizione del Codice della strada, piuttosto, da un lato, vincola il 50% delle risorse derivanti da sanzioni stradali per determinate finalità, dall'altro lascia integra la libertà dell'ente di operare scelte finanziarie nell'ambito delle alternative di legge (tra cui il finanziamento della previdenza integrativa dei funzionari accertatori), con il solo vincolo di destinare almeno il 10% della ridetta quota a interventi per la sicurezza stradale (cfr. in argomento Tar Puglia-Lecce, sez. II, sentenza del 16 novembre 2009, n. 2693).

La previsione contenuta all'art. 17 del CCNL, quindi, lungi dallo stabilire un automatismo di destinazione, presuppone che a monte sia stata effettuata la scelta, libera e discrezionale, di destinare parte dei proventi alle finalità assistenziali e previdenziali del personale di Polizia Municipale, regolando la gestione del relativo fondo, senza poter evidentemente assurgere a fonte dell'obbligo.

Quanto allo strumento da utilizzare per l'istituzione di forme di previdenza, esso va individuato nell'accordo sindacale integrativo previsto dall'art. 40 del DLgs. n. 165/2001, ferma restando la facoltà dell'amministrazione civica di disciplinare le modalità della partecipazione all'istituendo fondo, attraverso un proprio regolamento (cfr. sul punto cfr. SRC Liguria, parere n. 6 del 2008 e SRC Piemonte n. 56 del 2009).

### **Parere Corte dei Conti Lombardia n. 125/2012:**

*".....Nel fare rinvio ai contenuti del citato parere (Corte dei Conti Lombardia n. 60/2012) per quanto riguarda la ricostruzione storico-giuridica dell'istituto della destinazione di risorse a fondi di previdenza integrativa per la polizia locale (art. 208, cds, comma 4, lett. c), per comodità espositiva e per una migliore comprensione delle conclusioni in merito alla più specifica problematica qui sollevata, risulta utile ricordare:*

*a) che in base all'art. 208 cds, comma 4, l'ente che introita le sanzioni del Codice della Strada, irrogate dal proprio ufficiale accertatore, deve destinare un quota pari al 50% delle stesse a determinate finalità, prefissate dallo stesso articolo. Peraltro, il Legislatore si limita a indicare gli obiettivi perseguibili, mentre lascia libero il comune di scegliere discrezionalmente quali (e con quante risorse) perseguire; l'unica destinazione vincolata per legge, tanto per an che per quantum, è costituita dagli interventi per la sicurezza stradale (nella misura del 10% della ridetta quota, cfr. in proposito Tar Puglia-Lecce, sez. II, sentenza del 16 novembre 2009, n. 2693). Tra le destinazioni non vincolate ma opzionabili, invece, si ritrova quella della istituzione o alimentazione di un fondo per la previdenza integrativa della polizia locale;*

*b) che la destinazione delle risorse a tali fondi non avviene automaticamente, ma deve essere effettuata "annualmente, con delibera della giunta" (art. 208 cds, comma 5). L'assenza di automatismi preserva la norma da censura sotto il profilo della violazione del principio dell'imparzialità e dell'indipendenza della p.a. (Corte costituzionale, sentenza n. 426 del 2000): infatti, il diaframma di un'apposita decisione discrezionale evita la creazione di un conflitto tra l'interesse all'obiettiva interpretazione della legge (cui è tenuta l'amministrazione) e l'interesse degli stessi accertatori a preconstituire fondi a beneficio del loro trattamento previdenziale, con violazione dell'art. 97, primo comma, Cost.;*

*c) infine, che le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all'art. 208 cds, comma 4, lett. c, costituiscono "spesa per il personale", in quanto hanno occasione e motivo nello svolgimento di compiti e mansioni espletati nell'ambito di un rapporto di lavoro, sia pure nell'ottica del perseguimento dello scopo principale di incrementare la sicurezza sulle strade (cfr. ex multis i pareri n. 139 del 2011; n. 536 del 2010; n. 303 del 2010; n. 46 del 2009 di questa Sezione, nonché, Sezione regionale Friuli-Venezia-Giulia, parere n. 53 del 2011; Sezione regionale Piemonte pareri n. 37 del 2010, n. 46 del 2009 e n. 1 del 2009; Sezione regionale Toscana nn. 108 e 104 e del 2010).*

*Sulla base di queste premesse, nel caso di specie, essendo il comune un ente attualmente non soggetto al PSI, si ricava che lo stesso dovrà tenere conto della ridetta spesa ai fini dell'osservanza dei seguenti vincoli di bilancio:*

- obbligo di contenere la spesa per il personale entro i limiti di quella storica del 2004, pena l'impossibilità di effettuare assunzioni (art. 1, comma 562, della Legge n. 296 del 2006, L.F. 2007);*
- obbligo di mantenere un rapporto virtuoso tra la prefata spesa e la spesa corrente complessiva (cioè al di sotto del 50%) ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, pena, anche qui, il divieto di effettuare nuove assunzioni. Le Sezioni riunite, con le deliberazioni n. 3 e n. 4 del 2011, hanno specificato che tale articolo si applica agli enti non soggetti al PSI limitatamente alla esposta prima parte, non riguardo alla disciplina del turn-over, in quanto per essi continua ad applicarsi la specifica disciplina dell'art. 1, comma 562, L.F. 2007 (««assunzioni [...]nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno» »).*

- l'interpretazione data dal responsabile, questa sì, determinerebbe un palese conflitto d'interessi ed avrebbe come conseguenza un comportamento illegittimo per l'Ente, poiché lo stanziamento erroneamente ritenuto obbligatorio, relativo alle misure di assistenza e di previdenza complementare per la P.L., quantificata dallo stesso in € 9.800,00 annui, comporterebbe lo sfioramento del tetto di spesa del

personale che attualmente è di poco inferiore al limite desumibile dalla normativa in materia (art. 1 comma 562 della L. 296/2006) ed esattamente € 490,14 (si veda il prospetto dimostrativo allegato);

Verificato infine che, tra le voci di cui all'art. 208 del C.d.s. comma 4 lett. c), quelle riportate nel prospetto dimostrativo allegato relative alla lett. c), sono quelle di cui alla tabella che si riporta di seguito e pertanto con ciò si è abbondantemente dimostrato di aver ottemperato agli obblighi normativi in questione:

Art.208 comma 4 lett.c):finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade,all'installazione,ammodernamento,potenziamento,messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale, alla redazione dei piani di cui all' Art.36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini,anziani,disabili,pedoni e ciclisti,allo svolgimento da parte degli organi di Polizia Locale,nelle scuole di ogni ordine e grado,di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell' Art.12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.	01	08	01	03	7961	44.500,00
	02	01	05	01	14200	10.000,00
	02	08	01	01	15510/15513	10.000,00
Servizi spazzamento neve e complementari, rimozioni autoveicoli sequestrati, servizio vigilanza e profilassi cani randagi	01	08	01	03	8010	3.000,00
	01	08	01	06	8050	28.500,00
	01	09	06	03	9950	2.750,00
Redazione dei piani del traffico	02	08	01	01	15480	0,00
Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti	01	09	03	05	8700	6.500,00
	01	09	06	03	9950	2.750,00
Acquisto beni per lo svolgimento da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale	01	03	01	02	4400	500,00
	01	08	01	02	7900	4.000,00
Sub-Totale						112.500,00
Misura di cui ai comma 5-bis dell'art 208 del dlgs 30 aprile 1992, n° 285;						
Finanziamento e potenziamento servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza sicurezza stradale (compresi costi formazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria, etc...	01	01	08	01	2800	15.340,00
	01	01	08	03	3700	320,00
	01	03	01	03	4400	0,00
	01	01	08	10	2801	4.000,00
Finanziamento di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale in ogni scuola di ordine e grado effettuati da agenti di Polizia Locale						
Progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 (compresi costi turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria, etc ...)						0,00
Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale: destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza finalizzati e alla sicurezza stradale	02	03	01	05	14841	10.000,00
	02	03	01	05	14843	0,00
Sub-Totale						29.660,00

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. Di procedere, per le motivazione espresse in premessa ed ai sensi e nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) così come modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, sulla base delle previsioni di entrata dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione del codice stradale del bilancio 2013, ammontante ad euro 500.000,00, al netto dei trasferimenti ad altri enti proprietari delle strade, alla preventiva destinazione pari ad euro 271.510,00, pari al 54,30% dei predetti proventi alle spese del bilancio di previsione così come riportate nell' allegato "A ".
2. Di trasmettere al Ministero dei LL.PP., così come previsto dall'art. 393, 2° comma del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, il rendiconto finale in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.
3. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, ravvisati motivi d'urgenza rinvenibili nella necessità di approntare tempestivamente i conseguenti procedimenti amministrativi.